

ISTITUTO STATALE DI
ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARTURO MALIGNANI"
VIALE LEONARDO DA VINCI 10
33100 UDINE (UD)

OGGETTO: Interpello n. 908-159/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARTURO
MALIGNANI"
Codice Fiscale 00401740303 Partita IVA 00401740303
Istanza presentata il 19/07/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore, "A. Malignani", in persona del suo legale rappresentante il Dirigente Scolastico prof. Andrea Carletti, anche legale rappresentante del Laboratorio Prove Materiali autorizzato ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 annesso all'Istituto stesso, vorrebbe dei chiarimenti in ordine all'assoggettabilità ad imposta di bollo fin dall'origine o in caso d'uso dei certificati rilasciati dai Laboratori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Trattasi di certificati delle prove sui materiali impiegati nelle costruzioni che vengono allegati alle richieste di permesso di costruire o alle relazioni a strutture ultimate.

Precisa che sull'assoggettabilità dei suddetti certificati all'imposta di bollo, la

scrivente Direzione si è già espressa con parere prot. 21378/2008 del 19.06.2008 con il quale ha affermato che i certificati di prova devono sottostare all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972.

Successivamente a tale parere, l'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 74/E del 23.03.2009 e con la Risoluzione n. 139/E del 29.05.2009 ha affermato che gli atti e i documenti allegati alle richieste di permesso di costruire e/o alle relazioni a strutture ultimate rientrano nel disposto dell'articolo 28 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 642/1972, e quindi sono soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo in caso d'uso.

Chiede, dunque se, alla luce delle intervenute Risoluzioni dell'Agenzia delle entrate emesse nel 2009, i certificati in oggetto sono da assoggettarsi all'imposta di bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

Allega:

- 1) nomina del Dirigente scolastico;
- 2) copia documento identità Dirigente scolastico.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istituto istante ritiene che i certificati di prova sui materiali rientrino nelle previsioni delle citate Risoluzioni dell'Agenzia delle entrate e che quindi debbano essere assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Va premesso che, in tema di assoggettabilità ad imposta di bollo dei certificati di prova sui materiali impiegati nelle costruzioni che vengono allegati alle richieste di permesso di costruire o alle relazioni a strutture ultimate di costruzione, l'Agenzia delle Entrate si è già pronunciata con la Ris. 74/E del 23 marzo 2009 e nr. 139/E del

29 maggio 2009, ove è stato precisato che detti atti e documenti sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare.

Per completezza, si riporta l'inquadramento normativo che governa gli atti in commento: il DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", all'articolo 65, comma 6 stabilisce che "A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 ...".

Il successivo articolo 67, comma 7, prevede che : "Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestualmente comunicazione allo sportello unico".

L'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti".

Si ritiene, dunque, che la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo possono qualificarsi come scritture private contenenti dichiarazioni unilaterali, soggette pertanto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 (cfr. risoluzione del 27/03/2002 n. 97/E).

E' opportuno precisare che l'imposta di bollo dovuta per la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo deve essere corrisposta sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia in relazione alla copia destinata ad essere

restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.

Per quanto riguarda i certificati delle prove dei materiali e documenti tecnici allegati alla relazione a struttura ultimata e al certificato di collaudo, si ritiene che gli stessi rientrino nel disposto dell'articolo 28 della stessa tariffa recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso. Detto articolo prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a "Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori ...".

Al riguardo si rappresenta che la misura di euro 0,52 deve intendersi elevata ad 1 euro ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conclusivamente, come precisato in premessa, detti atti e documenti sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro (già euro 0,52) per ogni foglio o esemplare.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 642 del 1972, si verifica il caso d'uso "... quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".

**Firma su delega del Direttore Regionale
Andrea CIRRI**

Giuseppina Mazzocco

(firmato digitalmente)